

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le sanzioni previste in materia di circolazione del contante

Gentile Cliente,

con i precedenti interventi abbiamo già avuto modo di informarLa che, attualmente, il limite per la circolazione del contante è pari ad euro 2.999,99.

Con il presente contributo intendiamo quindi metterLa a conoscenza delle sanzioni attualmente previste dalla normativa antiriciclaggio.

Premessa

Gentile Cliente,

come noto, l'attuale disciplina prevede specifici limiti per la circolazione del contante e degli altri strumenti di pagamento non tracciabili.

Più precisamente:

- è vietato il trasferimento di **denaro contante** o di **libretti di deposito** bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000;
- gli **assegni bancari e postali** emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il **saldo dei libretti di deposito bancari o postali** al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro (come sopra esposto, però, il limite per il trasferimento degli stessi è comunque pari ad euro 2.999,99)



I limiti si intendono violati anche in caso di c.d. “operazioni frazionate”

Le sanzioni

Stante tutto quanto sopra esposto, con la presente siamo quindi a comunicarLe che, in caso di violazione delle suddette disposizioni, sono irrogabili le sanzioni di seguito esposte:

VIOLAZIONE DISPOSIZIONI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE	
SANZIONI AMMINISTRATIVE	
Violazione	Sanzione
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per un valore pari o superiore a 3.000 euro (art. 49, comma1)	Sanzione pecuniaria: ➤ Dall’1% al 40% dell’importo trasferito se inferiore ad € 50.000, con un minimo di € 3.000; ➤ Dal 5% al 40% dell’importo trasferito se superiore ad € 50.000, con un minimo di € 15.000; Nel caso di trasferimenti in contanti, la sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento, ma anche a colui che ha ricevuto la somma.
Emissione di assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5)	
Violazione dell’obbligo di girare per l’incasso a una banca o a Poste italiane S.p.a. gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (art. 49, comma6)	
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (49, comma 7)	
Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro (art. 49, comma 12)	Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo. Se superiore a 50.000 sanzioni minime e massime aumentate del 50% (art. 58, comma 2)
Mancata tempestiva estinzione o riduzione del saldo di libretti di deposito bancari o postali al portatore eccedente il valore di 1.000 euro (art. 49, comma 13)	Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del
Mancata tempestiva comunicazione alla banca o a	

Poste italiane S.p.a. dei dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14)	saldo del libretto al portatore. Se superiore a 50.000 sanzioni minime e massime aumentate del 50% (art. 58, comma 3)
Apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, comma 1)	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo (art. 58, comma 5)
Utilizzo di conti o libretti di risparmio o in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri (art. 50, comma 2)	Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo (art. 58, comma 6)

Qualora siano trasgredite le norme in materia di circolazione del contante (art. 49 commi 1,5,7, D.Lgs. 231/2007), il legislatore consente al trasgressore di beneficiare dell'istituto dell'oblazione, così come disciplinato dall'art. 16 della legge n. 689/1981, purché l'importo oggetto del trasferimento non sia superiore a 250.000 euro ed il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Legge 24 novembre 1981, n. 689



Normativa

Articolo 16 Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ...

Distinti saluti